

**Sentenza Commissione tributaria provinciale di Nuoro, Sez. III del 13 dicembre 2001 n. 276  
(Presidente: Bruschi; Relatore: Bruschi)**

Con istanza depositata il 7 aprile 2001 l'Agenzia delle Entrate di Lanusei chiedeva al Presidente della Commissione Tributaria di Nuoro l'autorizzazione al sequestro di una serie di beni immobili a carico del Sig. M.G. rappresentato e difeso come in epigrafe.

La richiesta si fondava su due presupposti, l'accertamento da parte della Guardia di Finanza di una importante, presunta evasione fiscale, il rischio della perdita delle garanzie del credito, poiché il M. aveva destinato alcuni suoi beni alla costituzione di un fondo familiare, 44 giorni dopo l'inizio dell'ispezione. La trattazione della causa subiva diversi rinvii su richiesta delle parti nel tentativo di individuazione di un ragionevole punto di incontro circa la definizione della vertenza principale, fallito questo tentativo la causa veniva tenuta a decisione.

Avverso la richiesta di sequestro ricorreva il M. che a mezzo dei suoi difensori sosteneva in primo luogo l'illegittimità della richiesta poiché il verbale della Guardia di Finanza non sarebbe atto idoneo, da solo, a supportare una richiesta di sequestro.

Faceva rilevare la scarsa attendibilità del predetto verbale che già era stato rettificato dagli accertatori a seguito di una interlocuzione con il M. ed i suoi difensori.

Si sosteneva l'illogicità e contraddittorietà della richiesta di sequestro di alcuni beni immobili mentre dal sequestro era stata esclusa l'azienda assai più appetibile.

Infine si insisteva sulla mancanza di convincimento dell'Ufficio che ben nove mesi dopo la ricezione del verbale della Guardia di Finanza non aveva ancora emesso alcun avviso di accertamento.

In subordine si chiedeva l'autorizzazione al rilascio di opportune garanzie in sostituzione del sequestro.

La Commissione, dopo matura riflessione e modificando il suo precedente convincimento, ritiene che il verbale di constatazione della Guardia di Finanza, da solo, non fatto proprio dall'Ufficio e quindi notificato nelle forme di legge, non possa essere atto sufficiente a legittimare l'emissione di un provvedimento di sequestro conservativo nel caso di specie si deve aggiungere che il verbale per le modalità della sua costruzione, della sua parziale ritrattazione, non garantirebbe in ogni caso la certezza del sussistere di un dato certo circa l'entità del credito fiscale e la sussistenza dello stesso; a riprova si osserva che ad oggi l'Ufficio non ha potuto ancora emettere un onesto e credibile avviso di accertamento.

Circa la possibilità che il verbale della Guardia di Finanza possa essere messo a base di un possibile sequestro conservativo si osserva quanto segue, mutuandolo della numerosa giurisprudenza formatasi in precedenza.

Al riguardo si osserva che anche l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota 001539 del 7 gennaio 2000, ha riconosciuto che non si può fare coincidere la nozione di notifica con quella di comunicazione, e nel caso del verbale della Guardia di Finanza si tratta di comunicazione e non di notifica in senso tecnico.

Questa osservazione appare come corollario all'altra più rilevante circa la validità del verbale di constatazione della Guardia di Finanza a costituire base di una richiesta di sequestro. Il verbale cui fa riferimento l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 472/97 sembra essere il processo verbale di accesso, ispezione e verifica, previsto dal comma 6, art. 52 del D.P.R. 633/72, che prevede l'intervento di funzionari del Ministero, assegnati ad uffici dotati di capacità impositiva, mentre la Guardia di Finanza ha un ruolo di cooperazione con detti Uffici. Si condivide anche l'osservazione della difesa secondo cui la Guardia di Finanza rileva che le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale.

Ciò che interessa mettere in evidenza è la differenza ontologica tra il processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza e quello redatto da Uffici impositori, con i quali la Guardia di Finanza collabora segnalando la violazione; dette segnalazioni possono essere in tutto o in parte disattese dagli Uffici che sono gli unici titolari del potere di imposizione, per cui si deve ragionevolmente ritenere che il verbale cui fa riferimento la legge sia quello da loro redatto. In effetti il processo verbale della Guardia di Finanza non acquisterebbe un diverso valore se notificato con forme rituali ma solo se fatto proprio con un atto dell'Amministrazione e successivamente ritualmente notificato. Questa interpretazione si colloca meglio nel complessivo quadro normativo ispirato a maggiore tutela del contribuente, recentemente formatosi, per cui appare essenziale la distinzione dei ruoli tra Guardia di Finanza e Uffici Impositori. sui quali grava l'onere del vaglio finale degli atti.

Nel caso di specie un verbale che a distanza di circa un anno e mezzo non ha ancora consentito l'emissione di un solo atto impositivo lascia assai dubbiosi sulla possibilità di emettere un provvedimento di estrema gravità nei confronti del contribuente che vedrebbe immediatamente chiudersi tutte le possibilità di

finanziamento da parte degli istituti di credito, con la concreta possibilità della dichiarazione di fallimento che tutto sommato non gioverebbe neppure al Fisco.

Di conseguenza la richiesta di sequestro conservativo non può essere accolta. La Commissione ritiene che le spese possano essere compensate.

*P.Q.M.* - La Commissione non accoglie la richiesta di sequestro conservativo, compensa le spese.